DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1978

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/881/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE [5], prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [6] ;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso presentata dall'Irlanda per le spese sostenute per gli aiuti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, concessi durante il 1977 è completa e valida ; che l'importo totale delle spese del 1977 ammonta a 9 077 570,40 £ ed è ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
Secondo l'articolo 8	6 113 584,00 £	2 285 763,00 £
Secondo l'articolo 10	343 584,40 £	
Secondo l'articolo 11	334 639,00 £	
Secondo l'articolo 12		
Secondo l'articolo 13		

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 2 128 701,56 £ ;

considerando che il versamento di un anticipo relativo al periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del FEAOG per il medesimo periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 2 128 701,56 ossia 1 596 526,17 £ ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dall'Irlanda nel corso del 1977 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle delle zone agricole svantaggiate, è fissato in 1 596 526,17 £.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH